

KRAFFT-EBING

RICHARD VON KRAFFT-EBING:

Gremule contrae dianzi
el suo female. (de sodomia
ratio sexus punita, de legi
late et de lege ferendo).

Spicilegio, v. 6 Murphy ed. 2,
1895

(Bibl. Naz. Firenze 4200.40)

Solo a JESUITA VATICANO.

un'opera antevoli. al 4
illegittime!

I. Introduzione

Esiste nella nostra moderna società nervosa, e in varie direzioni disorganizzata, un contingente non piccolo di uomini, che, per effetto di una predisposizione degenerativa, presentano nella direzione del sentimento e dello stimolo etero-sessuale, conforme a natura, una diversità affatto incomprensibile all'uomo organizzato normalmente, e che per esso è oggetto di orrore.

Essi si sentono sessualmente attratti verso persone del proprio sesso, mentre sentono ripugnanza per quella dell'altro. Il soddisfacimento che, agli occhi dell'uomo che sente normalmente, ed è normalmente organizzato, appare innaturale, è per essi invece naturale, igienico e corrispondente allo scopo.

Astraendo dalla falsa premessa, la loro *Vita sexualis* si sviluppa e funziona in linea psichica e corporale, come negli uomini normali, nei sessuali eterogenici.

Non basta, che una malaugurata perversa inclinazione naturale privi questi sessuali contrari, o omogenei, dei grandi vantaggi della esistenza terrena, quali sono la felicità matrimoniale e familiare, la opinione tradizionale dei loro concittadini, gravida di pregiudizi, considera come esseri mostruosi questi diseredati dell'amore, nell'atto che ritiene un vizio quello che non è che una incolpabile imperfezione agli occhi della scienza, e invece di mostrare

meglio che
niente

loro la compassione, che ad essi conviene, li copre soltanto di scherno, di dileggio, e di disprezzo.

Sorvengono poi una legislazione, che codifica pregiudizi secolari ed errori, e una giurisprudenza che corre dietro ai vaneggi della moltitudine, che concordi riclamano d'infamia questi infelici trattandoli come delinquenti, come se spinti da un impulso sessuale contrario verso il proprio sesso si lasciano trascinare a certi atti sessuali. Per tal modo li privano anche del loro onore civile, della loro posizione sociale e della loro libertà.

E pur troppo non sono i membri peggiori e meno degni del corpo sociale, che per tal modo vengono perseguitati dalla natura, dalla pubblica opinione e dalla giustizia. Il sessuale contrario, è preponderantemente un *degenerè supericer*, e possiede spesso, allato della sua fatale perversione sessuale, brillanti doti intellettuali.

Così si spiega, che nomi illustri nella storia, celebri eroi, uomini di Stato, principi, illuminari dell'arte e della scienza, furono e sono vittime della sessualità omogenea. La esplorazione antropologica e medica si adoperava da decenni, con molta fatica, di risolvere il problema della sessualità contraria, ed ha fornita la dimostrazione, che in questi casi non esiste una colpa dell'individuo, sibbene una colpa della natura in forma di una morbosamente inclinazione degenerativa, spesso ereditaria. Pur troppo queste esperienze, sabbene tendono a salvare l'onore di molti concittadini, non penetrarono nelle masse popolari, che continuano a deridere e a sprezzare questi infelici.

Ma anche la giurisprudenza, costantemente conservativa, sta attaccata alle sue tradizioni, non tiene conto del lato soggettivo (psicologico) del delitto, e continua allegramente a perseguitare e punire, partendo da strani punti di vista delitti promiscui, risultanti da vizio e da imperfezione naturale.

9

Sarebbe oramai tempo di far valere con energia fatti desunti dalla osservazione scientifica e dalla esperienza, per sollevare l'onore e per proteggere degli infelici, e di accentuare il bisogno di riforma delle leggi, che peggiano sopra errori, e stanno in opposizione colla verità scientifica e con la umanità; poco giovano, o sono per conversa feraci di danni molteplici, nell'atto che favoriscono le estorsioni e le frodi e spingono alla vergogna, alla miseria e alla morte tanti infelici innocenti.

Un simile conato deve anzitutto affrontare e combattere tre pregiudizi universalmente invasi rispetto ai sessuali contrari:

1° che l'impulso di soddisfazione sessuale col proprio sesso sia un vizio e non una malattia;

2° che questi sessuali omogenoi sieno dediti alla pedo-rastia;

3° che circuiscano i ragazzi.

Ad 1. - Gia Casper¹ il celebre maestro di medicina legale a Berlino nell'anno 1852 (Quartale di Casper) ha constatato, che la sessualità omogenea è d'ordinario ingenua, e deve considerarsi quale una formazione psichica. Vestphal (Archivio della psichiatria II, p. 73) la dichiarò una ingenua perversione della sensazione sessuale.

Nel 1877, sulla base dei fatti sino allora pubblicati, io ho potuto designare la sensazione sessuale contraria quale un segno funzionale di degenerazione e quale un'apparizione parziale di uno stato neuro-psicopatico, nella maggior parte dei casi ereditario, ammissione questa ch'è stata successivamente accertata da una casistica scientifica, desunta da osservazioni praticate su circa 180 uomini e 25 donne.

Quasi costantemente nei casi, in cui si poterono eruire i rapporti igienici della famiglia, specie quelli del generatore, si constatarono anomalie nervose e psichiche.

1. 1852

Con molta frequenza si appalesa la sensazione sessuale pervera in parecchi germani stretti da vincoli di sangue. La sensazione sessuale omogenea si manifesta in generale assai precocemente, non di rado già nei primi anni della infanzia.

Prorompe con violenza anormale, signoreggia spesso in modo decisamente morboso la intera cerchia intellettiva e sensitiva della persona, che n'è affetta, e di quando in quando sa procurarsi soddisfazione con impeto tale da rendere impossibile ogni freno, tanta meno che la stessa apparisce siccome benefica, necessaria e naturale, di sorte che sono impostanti le contrarie indicazioni della etica.

Non di rado si verificano ulteriori apparizioni d'indole decisivamente patologica in forma di masochismo, sadismo e fetichismo. (1)

La importanza profondamente costituzionale della sensazione contraria risulta inoltre da ciò che il paziente prova una forte sensazione sessuale alla semplice vista, o sfiorando la persona del proprio sesso, mentre il contatto di persona dell'altro sesso, e se fosse anche un Adone, che si presentasse alla donna, o una Venere all'uomo, la lascia indifferente, e persino gl' ispira nausea in caso di un riavvicinamento sessuale. Per tal modo manca ogni possibilità di consumare l'atto sessuale normale.

Persino in stato d'inconsapevolezza si manifesta la perversione nell'atto che sogni erotici hanno per oggetto soltanto contatti sessuali con persone del proprio sesso.

Nei casi di grave pronunciata anomalia, soltanto di fronte a queste, non così di fronte a persone dell'altro sesso, sussiste un sentimento di vergogna. Ne viene che,

(1) Comunicherò in appendice alcuni casi pratici pubblicati dall'illustre e geniale scrittore.

NOTA DEL TRADUTTORE

corrispondentemente alla loro sessualità omogenea, sono delineate le qualità sessuali psichiche (carattere, modo di pensare, inclinazioni, ecc. ecc.) in simili nomini-donne e donne-nomini. In casi di anomalia più gravemente accentuata possono apparire nell'uomo persino particolarità sessuali corporee secondarie della donna, e viceversa.

Allato dei segni funzionali di degenerazione detta sensazione sessuale contraria si fanno spesso strada altre anomalie nervose e psichiche, fra le quali vanno citate frequenti immagini risultanti da psichica coazione, ties temporanei e persino periodiche tristezze: fra le prime grave sonnacchio dell'apparato d'innervazione d'indole costituzionale (Neuroastenia, Ipocondria, isteria).

Con sorprendente frequenza e scompaginata la linea psichica della personalità, e disuguale nelle sue inclinazioni e attitudini. In sussistenza di una brillante, se anche unilaterale capacità scientifica e artistica, la rimanente vita intellettuale può essere imperfetta, persino molto difettosa nelle sue manifestazioni etiche (moral insanity).

Non di rado su questa base degenerativa si sviluppa una temporaria o duratura malattia mentale.

La investigazione giudiziaria, intesa ad accertare il lato esterno, vuole sovvalutare su questi fatti attinenti alla cerchia psicologica, e persino declinare la proposta della difesa per una esplorazione medico-legale del caso.

Ad 2. - La precedente legislazione, inspiravasi alla credenza, che il commercio sessuale fra uomini costituisse in pederastia. Per questo motivo senza dubbio non si preoccupava degli atti libidinosi, cui si abbandonano le donne fra di loro.

Quella presupposizione è fallace, inquantoché il sessuale contrario, soltanto in via affatto eccezionale se è disceso assai basso nella scala della moralità, vale a dire in sussistenza di una imperfezione morale, oppure di un

17

mercio dei sessi fra di loro, esisteva tale commercio anche fra individui appartenenti allo stesso sesso.

Essendo appena negli ultimi tempi riescito alla scienza di distinguere su questo terreno fra vizio (perversità) e malattia (perversione) resta una questione insusceptibile di soluzione lo stabilire quanto debbasi mettere a conto dell'uno o dell'altro fattore rispetto alle apparizioni del commercio sessuale omogeneo.

Sarebbe affatto assurdo voler ricondurre esclusivamente a una condizione morbosa dell'anima quella apparizione presso interi popoli dell'antichità, come pure presso quelli dell'era moderna (Orientali).

A spiegare una simile diffusione pandemica di congiunzione sessuale omogenea, che a piena ragione appare quale vizio a un grado più alto di civiltà, bastano appieno motivi psicologici antropologici e sociali, in forma di condizioni meno sviluppate e più basse di cultura, di grande sensualità ingesita alla razza, nonché la diffusa frapposte delle istituzioni sociali al congiungimento con la donna. Però è affatto erronea l'ammissione che l'aporo dell'uomo per l'uomo, considerato quale consuetudine popolare, fosse inconciliabile con la grandezza nazionale di un popolo, o ne determinasse la decadenza, dappoiché alla epoca del massimo splendore della Grecia la pederastia fosse generalmente diffusa.

Nel paganesimo, la cui teologia presenta tanti linimenti sodomitici, il commercio sessuale *inter mares* non poteva fornire materia di scandalo, né in linea morale, né in linea religiosa.

Nell'antica Grecia soltanto la prostituzione virile era spregevole e incompatibile col possesso dei diritti civili. E appunto per mettervi un freno Solone vietò agli schiavi il commercio con uomini.

Presso i Giudei, che a contatto degli Egiziani si

votarono alla pederastia, era comminata contro la stessa la pena di morte.

Si ha tutta ragione di supporre che il legislatore la punisse essenzialmente nell'apprensione, che ingenerasse una diminuzione della popolazione.

Presso gli antichi Romani nei primordi non era vietato il commercio sessuale *inter mares*. Anche più tardi simili atti erano considerati come delittuosi soltanto se venivano consumati su uomini liberi (Lex Scatinia) nel riflesso che gli schiavi non erano soggetti di diritto, e che la pederastia perpetrata su di essi poteva cadere soltanto sotto il conceit del danneggiamento di una cosa.

Con la progressione del vizio della pederastia, alla epoca della decadenza dell'impero romano, Domiziano si vide costretto a prendere delle misure a tutela della gioventù. « Edictum prohibuit pueros intra septimum annum « prostitui. » Da ultimo venne in generale sancita la pena di morte contro la pederastia.

Col trionfo del cristianesimo prevalse rispetto alla pederastia, non solo i riguardi pel benessere dello Stato, ma anche quelli della morale e della religione. Giustiniano (Montesquieu, esprit des lois XII 6) la qualificò siccome un delitto, assoggettandola però a mite punizione.

La legislazione di Carlo Magno, come pure quella di S. Luigi, punivano con la morte *la copulatio inter mares*. Il diritto canonico comprendeva nella cernchia della sodomia (*ratione sexus*) soltanto la pederastia, non altre azioni libidinose, che designava quale *luxuria contra naturam*.

La Carolina sotto la designazione atti punibili di libidine comprendeva soltanto il coitus *contra naturam ordinem* (praticamente pederastia) non così altre specie di libidine « *qualis est fricatio vel manus turpatio* » (Carpzow Böhmer), e la puniva con la pena capitale. E

samente perversi (sessuali contrari a *Urtüinge*) soltanto ad azioni, che si avvicinano al coito con esclusione della pederastia, oppure alla masturbazione tollerata dalla legge, dovevansi ritenere che di regola sarebbero caduti sotto il braccio della giustizia soltanto i vizi, non così gli uomini morbosì che hanno reciproco commercio sessuale in forza di un impulso perverso, benefico e conforme a natura, ed agiscono spesso in stato di pratica coazione. Se non che la situazione doveva mutarsi.

E valga il vero:

Sotto la influenza del § 175 germogliarono le denunce, le estorsioni e le arti delle etere maschili (1) crebbero a dismisura i processi contro i sodomiti, e siccome fra questi c'erano anche dei sessuali contrari, che adeguano l'uno, e rispetto ai quali non esisteva il materiale del reato di pederastia, ma, esigendo il relativo paragrafo le sue vittime, e considerandosi il giudice, giusta il falso punto di vista della legislazione, quale custode della moralità individuale minacciata, si giunse ad equiparare alla pederastia azioni, che si avvicinano al coito, e persino a trovare il materiale del delitto in azioni che lo simulano.

Questa veduta giuridica sta in opposizione con l'intero movimento storico della persecuzione penale della

(1) Nell'appendice comunicherò un caso classico di estorsione della mia pratica.

IL TRADUTTORE

* Conf. I manuali di Berser Meyer, Hötschner - vedi inoltre Oppenhoff, Commentario del codice penale per l'Impero Germanico, 10 Ed. Berlino 1885, Grotter Giornale della Società giuridicaria di Berlino XXII, p. 115. Tribunale superiore prussiano VIII, p. 356, XV, XVII, XVIII Trib. d'Appello di Monaco II, p. 129. Foglio giuridicario del Württemberg, p. 414, decisioni del Trib. dell'Impero I, p. 225, giudicatura del Trib. dell'Impero X, p. 415.

sodoma, persino essa va più in là della sua fonte, la Carolina, che puniva soltanto la pederastia, e quindi anche la sodomia *inter feminas*, ma allora soltanto se veniva commesso un atto simile alla pederastia (per avventura mediante *artus artificialia*, vale a dire con un pene artificiale, priapo). Una simile pratica si propone di colpire il vizio, ma va invece a colpire soltanto nella maggior parte dei casi uomini infermi, vale a dire organizzati morbosamente in linea psicosessuale, spingendoli alla vergogna, alla miseria e alla morte, se anche eventualmente irroga ad essi un giorno di prigione, (ch'è il minimo della pena in Germania per questo delitto), e oltre a ciò non si cura punto della differenza fra vizio e infermità, ch'è assodata scientificamente, e può essere in concreto di leggeri assodata.

Questa semplice costumanza giuridica obbliga il giudice alle più penose, anzi odiose statuzioni di un materiale oggettivo, rivolto a constatare, se abbiano avuto luogo frizioni, vale a dire azioni simili al coito *in corpore viri*, nel qual caso l'unico testimonio suole essere la parte passiva che spesso è un *chanter*, una etera maschile, un furfante, che punto non indietreggia dinanzi a un falso giuramento, tanto meno ch'egli in caso diverso potrebbe per avventura esporsi a un processo per calunnia.

Una simile pratica giuridica è inoltre oltrremodo inconsequente, dappoiché, nell'atto che si colloca nel punto di vista, ch'è affatto estraneo, della riprovazione del vizio, e si propone di tutelare la essenza morale dell'uomo contro la sua propria immoralità e facendo concessioni alla coscienza popolare e perché simili azioni rivelano una grande depravazione e avvilimento dell'uomo (Tribunale superiore prussiano, VIII, p. 356), essa lede il sentimento etico del cittadino, che vede restare impunita la masturbazione *inter viros*, e tollerata la sodomia.

foeminarum, o una intera serie di altre azioni libidinose, non meno tarpi, vale a dire *praedicatio mulierum*.

Questo uso giuridico è anche incomprensibile dal punto di vista fisiologico. Scopo di ogni atto sessuale è il soddisfacimento di bisogni sessuali. Il soddisfacimento si opera tanto nell'atto eterogenico, che nell'omogeneo; tanto rispetto all'uomo, che alla donna mediante *ejaculatio seminis*, oppure mediante un procedimento analogo (rispetto alla donna) ch'è accompagnato da un forte orgasmo e da un vivace sentimento di voluttà.

Il momento punibile nell'atto sessuale omogeneo, supposto che debba essere punito, sarebbe la soddisfazione raggiunta o tentata sul corpo di persona dello stesso sesso. Il dolo, servendosi del linguaggio giuridico, risiederebbe nel proposito di conseguire tale soddisfazione, non nella forma o nei mezzi coi quali si cerca di ottenerla questo risultato. Ciò dipende da speciali condizioni organiche dell'agente. Molti la raggiungono in seguito alla debolezza eccitabile dei loro organi generativi, semplicemente guardando, tocando, abbracciando, baciando l'altra persona. Altri abbisognano di azioni simulanti il coito; fra queste si prestano in forma squisita la *manusupratio inter viros*, der *Cunnilingus feminae in vagina alterius* e tocca via.

La donna, perchè sprovvista dell'organo fecondatore fu esente da persecuzione penale propter *Sodomitam* dalla epoca della Carolina sino agli ultimi tempi. Come se non potesse avverarsi anche in altro modo la soddisfazione omosessuale! Le superiori vedute di Cella sono del tutto erronee. Se si vuol punire la *sodomia virorum*, esige la conseguenza che si punisca anche la donna quando commette simili atti!

Se non che la esistenza del § 175 non viene soltanto deplorata dal punto di aspetto del medico e dell'esploratore.

Anche fra i giuristi trova disapprovazione la punizione di azioni che tangono soltanto la morale, e non il diritto, e che possono diventare delitti soltanto la mercè di certe circostanze concomitanti (se sono perpetrati a danno di minorenni, in luoghi pubblici, con impegno di violenza, astuzia e tocca via).

Io mi limito in questa direzione a fare richiamo alle enunciazioni del Prof. Bridel (Genova) nella « *Revue de moral progressive* 1887 » al Prof. de Liszt (Manuale di diritto penale, 4^a Ediz., pag. 397), che si pronuncia decisamente per la limitazione della punibilità alla pederastia esercitata a scopo di mestiere, poi al Prof. Santag (Archivio di Golddammer, Vol. 18, pag. 15), il quale censura acerbamente, che, malgrado la opposizione della deputazione scientifica in oggetti di medicina, sia stato mantenuto il § 143 del codice penale prussiano, e soltanto ridotta la sanzione penale nell'intendimento di appagare « la coscienza popolare », che considera la libidine contro natura quale una degradazione dell'uomo, quale un vizio turpe o quale un crimine.

Pure rispettando la coscienza popolare, in quanto promuove le vedute e i sentimenti etici, è cosa pericolosa assidere sopra una base così labile ed incerta il diritto di punire. È la stessa coscienza popolare che nei secoli passati votava ai rogo i maghi e le streghe, sino a che alle scienze naturali progredienti riesci di dimostrare che non esistevano, né esistono simili mostri, che invece sussiste una deplorevole confusione di elementi in e soprannaturali con elementi, che cadono nel dominio della patologia. Se non che, quantunque già nel 1815 il grande medico Wier si rivolgesse all'Imperatore e all'Impero con la preghiera di risparmiare le streghe, avvertendo ch'erano soltanto melanconiche, pazze o isteriche, non gli riesci d'illuminare né i giudici, né la coscienza

le reputa meritevoli di pena. La condanna di tali persone, che hanno in simile modo offeso la legge naturale, riesce pienamente giustificata e sarebbe senza dubbio un errore legislativo soltrarla alla legge penale civile, e abbandonarla alla legge morale.

Il § 175 mette adunque esclusivamente radice nella pubblica opinione popolare e deve quindi conservarsi e cadere con la medesima.

A questo paragrafo sarebbe tolta la ultima trincea, qualora fosse possibile di diffondere le esperienze della scienza medica, al pari di quella di ogni altra verità, sulle sostanzioni omosessuali. Ma pur troppo nelle sfere giuridiche si preferisce, come al tempo dei processi contro le streghe nelle epoche mezzane, d'ignorare la scienza, e di mantenere rigogliosi di vita i pregiudizi con un giudizio ingiusto.

La prassi giudiziaria in ciò facendo dimentica affatto che essa, perseguendo azioni, che arrieggiano il coito, va al di là del segno, dappoiché la coscienza popolare conosca soltanto il vizio, di cui è qui parola, nel senso della pederastia.

È stato già avvertito in precedenza, che individui, i quali commettono azioni simili al coito con persone dello stesso sesso, sono senza eccezione uomini morbosì. Gli è impossibile che la coscienza popolare exiga che uomini i quali provano con forza, pari a quella del sessuale normale, spesso con forza maggiore, l'impulso purtroppo perverso della natura vengano assoggettati a pena, se essi, sotto lo stesso limitazioni imposte in un paese di cultura si procurarono il soddisfacimento del proprio stimolo senza offendere i diritti dello Stato o di una persona.

Se lo Stato vuole mantenersi il § 175 ritorni almeno alla originaria interpretazione del medesimo, e lo limiti

al materiale della *inimicatio membris in corpus (os, anum) viri viri*.

Anche con questa restrizione il § 175 ingenerà abbastanza mali, trascinando dinanzi alla berlina della pubblicità nomini organizzati morbosamente, implicandoli in una investigazione, se anche non riesce di tradurli sul banco dell'accusa.

Sarebbe assai meglio abolire finalmente questo paragrafo, che, gravido soltanto di mali, e le cui premesse sono insostenibili, mai immuta le nature morbose.

Giustamente Grohmann (Scienza giurid. crim. 1798, § 550) enunciò la proposizione. « Non ha per noi vigore e legislativo una legge, che poggia sopra una opinione e riconosciuta siccome erronea nell'oggetto del quale essa tratta. »

In via di completamento dovesi ancora avvertire *de lege lata*, che il codice penale austriaco (§ 129) perseguita anche la *sodoma ratione sexus inter feminas*, mentre nel resto è conforme al punto di vista del legislatore tedesco.

In Russia si punisce la pederastia con la perdita di tutti i diritti di Stato e con la deportazione in Siberia (§ 1348); se però è stata adoperata violenza, o il delitto è stato commesso sopra impuberi o deboli di mente viene irrogata la pena dei lavori forzati da 12 sino a 19 anni (§ 1340).

Il codice penale dello Stato di New-York del Luglio 1881 punisce anche la libidine contro natura: esige però per il materiale del delitto, che l'organo genitale penetri nel corpo dell'altro (art. 304).

La Germania è il solo paese, nel quale anche semplici azioni simili al coito costituiscono il delitto contemplato dal § 175.

III. De lege ferenda

Il progetto del Codice penale Austriaco.

Al Consiglio dell'Impero austriaco nella imminente discussione del nuovo Codice penale incombe anche il compito di codificare nuovamente il § 129, che ordina la punizione della cosi detta libidine contro natura (sodomaia con entrambe le due sottospecie della pederastia e della bestialità).

Il Comitato del Codice penale ha redatto il relativo schema, che suona come appresso:

Progetto I, § 190. — « La libidine contro natura « che viene commessa fra persone del sesso maschile, o « da uomini non bestie viene punita con la prigione. »

La locuzione viene mantenuta inalterata nel § 187, di due successivi progetti.

Si ricava dai motivi che vengono seguaci al progetto ch'era stata fatta una proposta per la eliminazione di questo paragrafo, ma che venne respinta.

La proposta per la eliminazione veniva motivata col riflesso « che nei casi in cui non veniva occasionato alcun scandalo, nessuno lesso nel proprio diritto, nessuno sedotto, lo Stato non era autorizzato di punire atti immorali, e che da molte parti si sostiene, che le azioni punite da questo paragrafo siano un bisogno naturale, per una certa classe di uomini. »

La maggioranza del Comitato contrappose la osservazione: non doversi tenere alcun conto di questa asserzione per lo meno dubbia, e per quello concerne la obiezione, che lo Stato non deve battere i campi della morale doversi contro la stessa riflettere, che tale non è il divisamento del legislatore, il quale si propone sol-

tanto la repressione del vizio, che dovesi considerare siccome ferace di un pericolo generale, insegnando la storia, che lo stesso è stato fatto alla depravazione d'intei popoli.

Il progetto IV, § 186 suona: — « La libidine contro natura che viene commessa fra persone dello stesso sesso, o da uomini con animali deve punirsi con la prigione. »

Il comitato non trova motivo sufficiente, « di limitare la punibilità della libidine contro natura, se viene praticata fra uomini, alle persone del sesso maschile » donde la nuova redazione, che estende il delitto, anche al commercio intersexuale delle donne, conforme del resto al § 129 del Codice vigente.

Il progetto V corre parallelo al IV, e verrà presentato così concepito al Consiglio dell'Impero come § 193.

Nel motivi del progetto V è detto che tale disposizione non è passata senza opposizione, e che è stata fatta una proposta per la punizione della libidine contro natura nel solo caso di pubblico scandalo.

« Questa codificazione esiste in diverse leggi e esisteva in Germania in parecchie legislazioni territoriali prima della introduzione del Codice penale dell'Impero. »

« Essa viene raccomandata anche da alcuni teorici con richiamo al riflesso, che la libidine contro natura è nella maggior parte dei casi il prodotto di un turbamento morboso, e che in e per sé essa ha il carattere di un'azione contraria al diritto, qualora sia congiunto alla seduzione di altre persone e a pubblico scandalo. »

La maggioranza del comitato si dichiarò contraria a questa opinione, dappoiché diversamente la punizione si restringerebbe ai casi più marciti e più rari, e in pari tempo si darebbe un salvocondotto alla perpetrazione e diffusione di questo vizio.

Il grande pericolo della sua diffusione è reso perspi-

mento speciali monografie, fra le quali ricordo soltanto quella di Moll (sensazione sessuale contraria, 2^a Ediz., Berlino 1892; di Chevalier l'*inversion sexuelle*, Parigi 1893, la mia *psychopathia sexualis*, Stuttgart 1886, 1893).

Nessun esperto dubita oramai della morbosità della sensazione sessuale contraria, e ciononportanto le relative asserzioni dovrebbero essere assai dubbie.

Gli è vero, che anche il rapporto del comitato tiene in qualche modo conto di queste indagini, la quando riconosce l'obbligo di esaminare coscienziosamente nel singolo caso se non sia esclusa la imputabilità in seguito a morbosì turbamenti, ma ciò non è possibile senza una investigazione preliminare, e già questa basta per rovinare socialmente quello che vi viene sottoposto, fatta del tutto astrazione dal riflesso che il sessuale omogeneo non è in e per sé inimputabile in forza della sua anomalia psichica e fisica, ma agisce più presto sotto la sferza di una forza irresistibile, l'agente si trova in uno stato di coazione.

Il progetto motiva la divisata conservazione del paragrafo, che vuole impunita la libidine contro natura, col riflesso che lo Stato è obbligato di reprimere un vizio, che, come *insegna la storia*, è stato incentivo di degradazione per popoli interi.

E qui si accentua la decadenza morale o psichica di alcuni popoli, presso i quali non si procedette con sufficiente energia contro questo vizio.

Questa ammissione è gravida di errori e confonde l'effetto con la causa, un sintomo con la malattia.

Non si può revocare in forse, che con la decadenza morale e psichica di un popolo vengano a galla anche imperfezioni psichiche, e particolarmente perversità sessuali, ma queste afflagenti apparizioni sono soltanto parti di un grande tutto - di una degenerazione psichica

morbosa dello masso, che va ricordata a preferenza a condizioni psichico-neuropatologiche, nella stessa guisa che anche oggiorno questi travimenti sessuali si riscontrano sul terreno della sofferenza neurotica.

Si ha piena ragione di unirsi incondizionatamente a Moll là quando osserva nella sua monografia (2^a Ediz. p. 18 sino a 28) che la pederastia esisteva in Grecia quando era all'apogeo della sua grandezza (1) persino prima del tempo di Pericle, e quindi prima ancora ch'essa raggiungesse il suo massimo splendore, e che i più grandi uomini di Stato, gli artisti e i filosofi dell'Ellade, erano dediti agli amori con ragazzi.

Persino è lecita l'ammissione, che taluni sieno stati ispirati dall'amore a grandi idee e a grandi azioni, nella stessa guisa, che anche in oggi c'è un sufficente numero di sessuali contrari, che si sentono rialzati moralmente nel contatto con la persona diletta del proprio sesso, essendo comune la sorgente dei sentimenti etici ai sessuali, eterogenesi e agli omogenei.

La intelligenza di questo fatto può, com'è naturale, essere acquistata soltanto da quello che nella sessualità omogenea non riconosce un vizio, ma soltanto una malattia.

Gli è d'altronde affatto erroneo (e questo errore sembra essersi innestato anche al rapporto motivato del comitato pel Codice penale austriaco, p. 247) - che nell'antichità non esistesse una energica repressione dei vizi contro natura in via legislativa. Rilevo dal manuale di diritto penale di Liszt (4^a Ediz., p. 396) che la *lex Julia de adulteriis coercendis*, sui primordi della *era imperiale*, annoverava fra i casi di *stuprum*, la *Venus monstrosa*. La pena dello stupro era il bando. Liszt con-

(1) Ci occuperemo diffusamente di questo punto nella nostra appendice.
NOTA DEL TRADUTTORE

tinua: gl'imperatori (Costantino e Costante) consummano la pena di morte *nibi sexus perdit locum, ubi Venus mutatur in altius formam.*

Comunque, sembrami provato che a Roma si procedeva con grande rigore, e che con questo *non si arrestò la decadenza.*

Si potrebbe anche dimostrare, che in Turchia la pederastia era generalmente praticata (Muil) alla epoca del sultano Bajazette, mentre da questa epoca l'Impero ottomano prese sempre maggiore slancio, che perdurò per altri due secoli.

Da ultimo si può far valere il riflesso che l'Italia è stata in ogni tempo infetta dal vizio della pederastia, sebbene sia di recente data l'attuale impunità, e la legislazione anche in Italia la perseguitasse col fuoco e con la spada nei secoli passati.

Ancora meno accettabile in favore di una simile sanzione penale mi sembra l'accenno alle cattive esperienze, che sarebboni fatte nei paesi (specie in Italia), nei quali oggi giorno la libidine contro natura, considerata in sé, non è minacciata da alcuna pena.

Non solo in Italia, ma anche in Francia, nel Belgio, nella Olanda, nel Lussemburgo la libidine contro natura è esente da pena da alcuni decenni. E sarebbero per avventura scolari e sacerdoti, giuristi e rappresentanti del popolo colpiti di cecità in presenza dei danni arreccati al benessere popolare da questa lacuna del Codice penale.

In realtà in nessuno di questi paesi è sorta una voce per reclamare la ripristinazione della penalità della libidine contro natura. Eppure devesi di necessità conchiudere, che non sia constatabile un decadimento morale e psichico dei suddetti stati di cultura. Un confronto fra le condizioni etiche della Germania e dell'Austria con quelle dei paesi latini non autorizza a una illusione sfa-

vorabile a questi ultimi, come dove ammettere ognuno, che ne conosca i rapporti sociali.

Io trovo che la pubblica moralità a Napoli, Roma, Parigi, Bruxelles, non sia né migliore né peggiore di quella di Amburgo, Berlino, Vienna. Forse in Italia gli abitanti potranno essere più sensuali per l'effetto delle specialità nazionali del temperamento, ma non sono per ciò più immorali degli abitanti delle metropoli nordiche, non escluso Pietroburgo, malgrado le sue draconiche sanzioni penali contro la pederastia (confr. Tarnowsky; Le apparizioni morbose della sensualità, Berlino 1886), nelle quali si rivela più ipocrisia che vera moralità.

Al momento in cui la legislazione dei paesi sunnominati rinunciò alla punizione della libido contro natura non si avverò alcuna immantazione nei costumi degli abitanti dei suddetti territori giuridici, oppure una generale scostumanza. Avvegnaché i motivi che spingono a perpetrare atti sodomitici - degenerazione morale o psichica - possano difficilmente essere influenzati dalla legislazione, e anche dopo la abolizione della persecuzione penale resti ancora quale potente freno sociale la morale degli individui non degenerati moralmente, e la riprovazione etica di azioni congeneri per parte della pubblica opinione.

La legislazione ha concezzi affatto erronei della sua potenza sulle azioni ed omissioni dei suoi cittadini, quando si tratti della repressione di azioni che sono determinate da vizi ed imperfezioni, risultanti da uno dei più energici stimoli naturali.

Nessuno potrà somministrare la prova che in Germania sia stata ridotta a più esigue proporzioni la libido contro natura in seguito alla minaccia di penali più severe, o viceversa, p. e., in Francia, abbia preso tali dimensioni da compromettere il benessere morale e psichico dei cittadini.

la persecuzione penale di azioni sodomitiche commesse da persone mature fra di loro, e risultanti da una naturale disposizione morbosa. Chi conosce le sofferenze morali e psichiche di questi figliastri della natura troverà che questa esigenza s'ispira ai postulati della umanità e della giustizia.

Come dimostra Moll (op. cit. p. 304) nessuna delle teorie in voga di diritto penale è applicabile a questi infelunati.

Rispetto agli stessi non può essere parola d'intimorimento, dappoiché ci troviamo di fronte a un imperioso bisogno, che nella sua estrinsecazione si appalesa affatto analogo a quello del sessuale normale, e soltanto un numero assai piccolo di sessuali contrari si astenga dal contatto con persone del proprio sesso, affrontando il pericolo del deperimento corporale e mentale mediante masturbazione aliena o propria.

Non può essere neppure menzione di espiazione, non essendo colpa di quelli infelici se la natura li ha conformati in modo anormale, specie se si riflette, che nella manifestazione del loro impulso, senza dubbio morboso, essi seguono le stesse leggi naturali, che guidano quelli che sono plasmati normalmente. Ad essi sembra innaturale soltanto l'atto sessuale di questi privilegiati, e la pena più raffinata sarebbe il *coitus obligatorio cum muliere*, che peggi altri è l'oggetto del più cocente desiderio.

La pena non potrebbe conseguire neppure lo scopo del miglioramento, non potendosi migliorare che i dissoluti, non così le organizzazioni morbose.

Qui dovrebbero ricorrere all'aiuto del medico e non del giudice.

Si verifica un pericolo apparente se il sessuale contrario, la cui sensazione sessuale è normale, da nella

soddisfazione dei suoi stimoli sessuali la preferenza a quelli che provano la stessa sensazione, e che quindi può farsi promotore della libidine *contro natura*, e maestro di perversione sessuale.

Re vera tale pericolo può avverarsi soltanto rispetto a persone morbide e non ancora virili. Però giova riflettere che il sessuale contrario in casi molto eccezionali prende di mira soggetti immaturi.

Le persone matate non abbisognano di alcuna protezione giuridica, perché sono capaci di prendere da sé una risoluzione, e se esse egualmente sacrificano la loro dignità morale, entro i confini tracciati dal codice penale per ogni atto carnale, è affare che le riguarda esclusivamente, non venendo lesa con ciò alcuna pubblico interessa.

Non distinguendo però la legge fra vizio e imperfezione, e non potendosi far dipendere in sede giudiziaria la sorte del sessuale contrario dalla prova della anomalia, in quanto che già con la sua presentazione in giudizio egli sia rovinato socialmente, e questa circostanza rappresenti la vera pena, e non la punizione in forma di prigonia, devesi almeno eruire una formula del paragrafo attenente alla sodomia, che praticamente colpisca il dissoluto, e non anche l'infermo.

A questo effetto devesi far tesoro del fatto che l'inferno di regola non è il seduttore della giovinezza, perchè egli appetisce soltanto le persone mature, mentre il dissoluto dà la caccia ai ragazzi, e tende alla pederastia.

Se eccezionalmente l'inferno si rende colpevole a danno di un bambino, lo colga pure la legge, dappoichè, se anch'egli in forza della sua organizzazione, nei riguardi della soddisfazione sessuale, venga spinto di necessità verso persone del proprio sesso, non siasi fatta la esperienza ch'egli sia costretto di circuire i ragazzi. Trattasi quindi di fissare con esattezza un limite di età

per la constatazione del delitto in parola, che del resto ha una decisa importanza in varie direzioni anche rispetto ad altri reati sessuali.

Per quanto concerne la *sodomitica ratione sexus*, mi sembra che il 18° anno compiuto costituisca il giusto confine, dappoiché da questo momento, come insegnano la esperienza, la potenza del giudizio e la capacità morale di distinguere siano tanto progredite da permettere una risoluzione in questioni etiche, senza che occorra la protezione della legge.

La fissazione del 18° anno corrisponderebbe anche al termine dal quale data la piena pubertà penale, tanto secondo la legislazione tedesca (§ 56) quanto secondo il progetto austriaco (IV, § 63). Parimenti entrambe le legislazioni statuiscono una speciale protezione della minoranità, p. a. nel ratto, persino se consumato a scopo di matrimonio (codice penale tedesco § 327, progetto austriaco § 243), nonché per avidità di lucro apprezzabile in sede penale (codice penale tedesco § 301 e 302).

Da ultimo devesi considerare, che secondo la proposta governativa austriaca (progetto I, § 196) era divisa una speciale protezione delle ragazze contro la seduzione, fino al 16° anno.

Siccome il paragrafo progettato troverebbe anche a forse con maggiore frequenza applicazione anche ad individui giovani del sesso maschile, e siccome d'altro canto nei riguardi della maturità fisica l'età di 16 anni nella donna corrisponde a quella di 18 nell'uomo, così sembrami che il confine di età del 18° anno compiuto sia il più accettabile.

Eppero il paragrafo contenente la sanzione penale contro la *sodomitica ratione sexus* dovrebbe suonare:

« Chi commette atti di libidinosi con una persona del proprio sesso, che non abbia raggiunto il 18° anno di età, sarà punito.... »

Questa locuzione impedirebbe la crudele persecuzione dei sessuali contrari, tenendo fermo il punto di vista medico, e in pari tempo soddisfarebbe il sentimento etico generale, in quanto che andrebbe a colpire la seduzione alla onania, così perniciosa ai ragazzi, nonché la libidine fra le donne. *e ti farà (ri)piuttosto un po' male*

Una simile formula comprende anche i casi nei quali i due individui dello stesso sesso sotto i 18 anni si abbandonano reciprocamente ad atti libidinosi.

Con riguardo al codice penale tedesco (§ 46) e al progetto austriaco (§ 63) che fanno dipendere la impunitabilità dalla capacità di distinguere la punibilità dell'azione ed essendo inverosimile che questa condizione si verifichi prima del 18° anno, quella eventualità presenta poca importanza.

In generale simili casi, pur troppo non infrequentati, saranno da abbandonarsi alla punizione dei genitori e degli istruttori; eventualmente si applicherà il § 61 del progetto austriaco (collocamento in uno stabilimento di correzione) nell'interesse del giovane peccatore, e di quelli che lo circondano.

Se la preaccennata formula non venisse accolta, il paragrafo dovrebbe suonare:

« Una persona maggiorenne che commette atti libidinosi con una minorenne dello stesso sesso, dovrà punirsi.... »

Con questa locuzione si andrebbe incontro alla difficoltà, che il codice penale non fissa il concetto della maggiore età (1) (in Austria sin qui 24 anni, in Germania 21), e che il soggetto attivo rispetto a questo delitto

(1) Lo fissa il Codice civile, le cui disposizioni sono in questo riguardo obbligatorie e operative anche in sede penale.

penale, sia che, in riguardo alla indele loro, vengano concepite come azioni libidinose, o come dannose alla salute.

In relazione a questo ultimo punto nulla si può opporre da parte della scienza medica, anzi avendo il regio Tribunale superiore in diverse decisioni ritenuto che la masturbazione praticata reciprocamente fra uomini non debba riguardarsi quale libidine fra persone del sesso maschile, noi si deve accedere incondizionatamente al concetto del progetto austriaco.

Nel riguardi igienici si dovrebbe precisamente annullare peso soltanto all'onanìa, mentre una imitazione del coito fra persone del sesso maschile potrebbe essenzialmente riuscire pericolosa, al pari del coito ordinario, in seguito ad eccessi, prescindendo dalle eventuali lesioni locali.

Esce poi dalla sfera di competenza degli esperti medici il giudizio, se nella libidine consumata fra persone del sesso maschile si verifichi una speciale degradazione dell'uomo, e una speciale immoralità di fronte alle altre specie di libidine che si riscontrano nella forma più ripugnante nei contatti fra uomini e donne, e reciprocamente fra le donne.

Eppèrò noi non si è in grado di addurre alcun motivo, per raccomandare la sanzione di pene contro la libidine con animali e fra persone del sesso maschile, mentre altre specie restano impunite.

Dal ultimo raccomandiamo di ponderare, se la eventuale abolizione del § 143 non potrebbe per avventura influire sulla redazione del § 146 (libidine a scopo di lucro) del codice prussiano.

APPENDICE II.

Parere dell'I. R. consiglio supremo sanitario sul paragrafo sodomitico (§ 186) del progetto austriaco.

Il supremo consiglio sanitario è d'accordo con numerose istanze mediche dell'estero sul punto che non debba considerarsi come crimine e punirsi la libidine fra persone dello stesso sesso, se viene consumata fra adulti e con reciproca adesione.

Insegna la esperienza che nella maggior parte di questi casi si tratta soltanto di reciproca onania, che, se viene praticata individualmente, non va considerata come crimine, ma soltanto come vizio.

Persino la vera pederastia (coitus analis) è in uso non solo fra uomini, ma anche, e non di rado, fra donne senza che nella stessa si ravvisi un crimine.

D'altronde simili atti praticati fra persone adulte dello stesso sesso, e con mutua adesione, non hanno nei riguardi medici né nei sociali, una importanza così rilevante da essere collocati a fianco con le altre specie di libidine punite come crimini dalla legge. Se poi nei motivi, che spostano l'analogo paragrafo del codice penale tedesco (il quale del resto tratta soltanto della libidine contro natura fra persone del sesso maschile) è detto che, malgrado dei dubbi sollevati da parte medica, si trova di schierare fra i crimini tale libidine, perché la coscienza giuridica nelle sfere popolari considera simili azioni non soltanto come un vizio ma come un crimine, non va dimenticato che questo obietto può farsi valere di fronte all'abuso a danno di ragazzi, e di persone

inette a difendersi, non così rispetta agli atti di libidine praticati fra adulti, che anche l'uomo volgare non ritiene più un crimine ma soltanto un travimento sessuale.

Va inoltre notato che simili atti si compiono spesso fra individui, ai quali è concesso il godimento sessuale normale, che si trovano quindi in uno stato di coazione, e che una grande, forse la maggiore parte di quelli individui, sono nature patologiche, nei quali la perversità sessuale costituisce soltanto una parziale apparizione del loro stato patologico, senza che questo sia così pronunciato da ritenersi alienati, nel senso esatto.

Da ultimo, non devesi dimenticare che, venendo punita come crimine la preaceennata forma di libidine, anche se viene praticata fra adulti si apre un largo varco alle più vergognose estorsioni, che nei grandi centri sociali, specialmente a Vienna, vengono esercitate come un mestiere, persino da bando organizzato a danno anche d'individui assai innocenti, sotto minaccia della denuncia giudiziaria.

Questa forma di prostituzione e le turpi estorsioni che le vengono segnate sono così note agli organi di polizia di tutte le grandi città, che p. e. in Francia vengono designate con un nome speciale « Chantage » e vengono citati casi numerosi di persone, del resto onorevoli, spinte alla morte in seguito a simili minacce.

La eliminazione di questa forma di libidine dal quadro dei crimini metterebbe un freno anche a questa speculazione, e alle sue deplorevoli conseguenze.

Per analoghi motivi il supremo consiglio sanitario propone anche la eliminazione della libidine con animali dalla cerchia dei crimini. »

APPENDICE DEL TRADUTTORE

Breve fu lo stato d'innocenza della umanità!

In uno dei primi giorni del creato Eva bionda poté - per ripetere la bella frase di Victor Hugo - *contemplare l'alba sua sorella vermiglia*, senza arrossire della propria nudità. Ma più potente del progetto di Jehovah fu lo stimolo sessuale, che spinse la prima donna ad addentare il *pomo reo con la fatal bellezza*, travolgendo anche il primo uomo nei vortici vertiginosi della libidine.

In mezzo agli alberi, di cui sarà stato ricco il paradies terrestre, soltanto quello della scienza del bene e del male sedusse gli uomini.

Ed è così che la storia mondiale riferisce in una delle prime sue pagine un fatto di concupiscenza, il quale da quel punto si attacca ai passi della umanità, e più non l'abbandona nel suo vagabondaggio.

Gia se si bada a questo fatto primordiale, di cui troviamo la conferma nella Genesi, devesi ritenere che l'amore, nella sua estrinsecazione materiale, carnale, corrisponda a un bisogno potente, irresistibile della umana natura. Mantegazza con tutta ragione lo chiama una gigantesca energia, che irride a tutti i freni sociali e morali al quale il divieto di Jehovah ha potuto opporre un argine efficace.

E poiché abbiamo citato quel brillante autore ci si consente di adottare come punto di partenza della nostra appendice, la seguente arguta sortita, che si legge nel II^o volume (p. 222) nel suo eminente lavoro sugli *Ameri degli uomini*:

« La storia della prostituzione tollerata in Europa

all'idea coatta, prende il partito di fuggire, o di farsi segregare, ecc. Nei casi, in cui accade la catastrofe, si tratta di regola di individui poveri di carattere, minus-valori etici ed intellettuali. In altri casi si ebbe un periodo lungo di astinenza sessuale, sicché l'emozione sessuale è specialmente violenta, e il sentimento di voluttà che colora l'idea coatta acquista un carattere di compensazione rispetto all'emozione penosissima che accompagna l'idea coatta stessa.

Non di rado la catastrofe fu favorita dall'azione dell'alcool, il quale non solo fa da erotogeno, ma diminuisce la capacità di resistenza etica, spec. negli individui degenerati, che lo tollerano in genere assai male.

In tali casi, dimostrata la coscienza da parte dell'idea e la inanità della lotta contro di essa, la responsabilità penale non esiste più, poiché l'autore si trovava al momento dell'atto in uno stato di emozione penosa sostenuta da processi corporali intensi (alterazioni della corrente sanguigna, tachicardia, ecc.), che agiscono sulla sua volontà inibendola, paralizzandola. Questi infelici possono venir giudicati solo dal punto di vista del pericolo, che essi costituiscono per la comunità. Quindi essi dovrebbero venir ricoverati in uno stabilimento di cura; tanto più che in molti casi l'astinenza dall'alcool e una cura opportuna (spec. suggestiva) apporta la guarigione. Ma che le associazioni fetistiche in molti casi siano assai solide vien dimostrato dalla frequenza con cui riesce inefficace la cura più razionale. Analogamente, in molti casi il contenuto dei sogni è quasi esclusivamente occupato dal fetuccio.

Clinicamente il fetuccismo ha una certa importanza perché può esser fra le cause dell'impotenza (psichica). Nei casi lievi il fetucista provvede contro il rischio di riussire impotente munendosi del fetuccio durante il coito. In qualche caso il fetucista riesce a fare a meno della presenza del fetuccio ricorrendo all'autosuggestione (1).

Nei casi più gravi havvi bisogno di una cura medica faticosa (di suggestione), oltre alla cura per la masturbazione e per la nevrastenia, così spesso concomitanti.

(1) Psych. sex., Beob. 70.

Sui disturbi psichici nell'isterismo

di C. FRENZER

(Strasburgo).

Le nevrosi, e specialmente la corea, l'epilessia, l'isterismo, hanno nell'eziologia delle psicosi una parte indubbia. Tuttavia noi non possediamo alcun dato statistico preciso sulla frequenza e sull'intensità, con cui si spiega u tale loro influenza nel campo psichico.

Nella corea i sintomi nervosi, sebbene la malattia abbia in molti casi caratteri netti d'un'infezione generale, son limitati ad un territorio relativamente ristretto; e così pure i casi, che si hanno di psicosi nella corea cagione dell'età, in cui si trova la maggior parte dei coreici, e dello stato psichico corrispondente assumono quelle forme, che prevalgono nella civiltà già per l'azione di cause morbose d'altra specie, e cioè le forme de melancolia e della mania; mentre delle semplici anomalie psichiche si presentano in altri casi in forma molteplice; e cioè si notano insieme la latitudine dell'umore (dove il quadro d'una volubilità morbosa dell'umore), i disturbi dell'attività intellettuale in forma della distrazione e della negligenza e un eccesso e una mutabilità anomala degli impulsi volitivi.

Come la corea è caratterizzata dai disturbi di moto noti, così l'epilessia è caratterizzata dagli attacchi convulsivi a sintomatologia piuttosto varia; istricto rapporto cogli attacchi convulsivi stanno delle psicosi a decorso o meno transitorio, ed inoltre dei tratti morbosì della vita psichica, a sviluppo più o meno precoce, più o meno numerosi, il cui complesso forma il cosiddetto carattere epilettico: fra essi è in molti casi precipua la decadenza graduale dell'intelligenza. Ed altre psicosi funzionali possono svilupparsi negli epilettici.

Assai più vario è il modo di estrinsecazione per l'isterismo che per l'epilessia e per la corea: e anche sulla frequenza di esso le nostre opinioni sono mutate dopo che abbiamo appreso, che esso può avversi anche nella civiltà e che non è raro nel sesso maschile: mi limiterò a citare la frequenza dei casi d'isterismo di origine traumatica. Anche nel decorso dell'isterismo si hanno degli attacchi di aspetto vario, ed inoltre si notano dei sintomi a carico delle province più varie del sistema nervoso. E. parimenti, i disturbi noti con molta più curia che nell'epilessia e nella corea. In alcune